

Osservazioni e proposte di Energia S.p.A.

al documento per la ricognizione delle problematiche

“RICOGNIZIONE IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI
COMPRAVENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, NONCHÉ DI DIRITTI ED
OBBLIGHI CONNESSI CON L’ESECUZIONE DI TALI CONTRATTI
NELL’ AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO”

pubblicato dall’ Autorità per l’Energia elettrica ed il gas in data 1 giugno 2005

Milano 30 giugno 2005



La revisione della disciplina del dispacciamento funzionale ad una maggiore compatibilità con modalità flessibili di aggiustamento delle posizioni degli operatori rappresenta un importante elemento di miglioramento del quadro regolatorio del mercato elettrico.

In particolare lo sviluppo di prodotti standard rappresenta un'importante evoluzione delle modalità di scambio dell'energia elettrica che può essere raggiunto attraverso un processo graduale, compatibile con la stabilizzazione dei riferimenti di prezzo per la contrattazione spot (Ipex) ad esempio tramite il lancio iniziale di prodotti di breve periodo (peak, offpeak su base giornaliera e settimanale), rinviando ad una fase successiva lo sviluppo di prodotti di più lungo periodo.

SPUNTO 1

Si ritiene che le criticità del sistema vigente siano state ben rappresentate nel presente documento? Se no, quali si ritengono essere le principali criticità del sistema vigente?

SPUNTO 2

Sebbene i fattori appena evidenziati abbiano reso il sistema più flessibile ci si chiede se tale flessibilità sia sufficiente a rispondere alle esigenze degli operatori ed adeguata a garantire la sicurezza del sistema tenendo conto degli elementi evidenziati.

Laddove tale flessibilità non risulti sufficiente, vi è da chiedersi quale sia il modo migliore per rendere il sistema più conforme agli obiettivi di creare un mercato liquido e trasparente e di favorire lo sviluppo di prodotti a termine quotati su mercati organizzati. Si richiede ai soggetti interessati di formulare proposte in tal senso.

Una prima riflessione connessa alla possibilità di sfruttare efficacemente strumenti di flessibilità riguarda la necessità di coniugare lo sviluppo di modalità di aggiustamento dei programmi di immissione e di prelievo nell'approssimarsi del tempo reale con la necessaria dotazione di adeguate modalità e tempistiche di fruizione dei dati relativi alla misurazione dei consumi su base oraria da parte dei clienti finali e dei loro fornitori.

Sul piano delle esigenze operative si rileva che l'attuale piattaforma di aggiustamento bilaterale della domanda non presenta adeguate funzionalità di notifica della congruità dei profili e di verifica della posizione in tempo reale. Si potrebbe strutturare l'implementazione di una modalità di notifica del buon fine della transazione che assicuri ad ambo le parti la certezza che i quantitativi orari scambiati siano uguali e contrari.

Per quanto riguarda più in generale la serie di strumenti volti ad incrementare la flessibilità del sistema si rileva che la loro adozione ha consentito l'avvio della fase di partecipazione della domanda al mercato, anche se dal punto di vista operativo ha introdotto una articolata serie di tempistiche, rispetto alla quale l'introduzione della procedura proposta dal GRTN a decorrere dal 1 luglio 2005 per la registrazione e la comunicazione dei programmi relativi alle importazioni aggiunge una ulteriore scadenza.

SPUNTO 3

Si concorda con tale rappresentazione delle esigenze?

Si reputa opportuno che i sistemi di negoziazione presentino caratteristiche di robustezza ed economicità, di tracciabilità dell'esecuzione delle transazioni e di flessibilità nella definizione di tempistiche e di strumenti a cui affidare la riconciliazione fra posizioni commerciali e programmi di immissione e di prelievo.

In particolare si ritiene necessaria un'azione di razionalizzazione (con riferimento sia ai mercati dell'energia sia a quelli dei servizi) dei sistemi a copertura delle transazioni vigenti orientata alla semplificazione dell'operatività ed alla minimizzazione dei costi per gli operatori.

Rispetto ai criteri utilizzabili per limitare l'onerosità del sistema di garanzie, ci pare che sia possibile pensare a soluzioni che tengano in considerazione la "solidità" degli operatori anche in funzione della specifica dotazione di capacità di immissione di energia elettrica in rete e di portafoglio vendite sui mercati finali.

SPUNTO 4

Si ritiene che nel caso di evoluzione della normativa vigente verso un "sistema aperto" non sarebbero necessari interventi regolatori dell'Autorità né sulle modalità di funzionamento dei sistemi di negoziazione a termine né sui costi di accesso ai medesimi?

Rispetto alle possibili configurazioni di un sistema di tipo aperto si rileva che nel caso di certificati di produzione ci potrebbe essere il rischio di affidare ad un sistema alquanto complesso l'emissione di certificati in quantità non sufficiente a consentire l'esecuzione di tutte le transazioni, mentre in linea generale non si esclude la possibilità di adottare un sistema di registrazione delle posizioni attraverso una molteplicità di scheduling coordinators, uno dei quali potrebbe essere il GME.

SPUNTO 5

Si ritiene che nel caso di evoluzione della normativa vigente che riconosca al GME, secondo le modalità sopra descritte, il ruolo di unico scheduling coordinator, sarebbe necessario prevedere un intervento regolatorio dell'Autorità per quanto riguarda i corrispettivi per l'accesso ai sistemi di registrazione delle posizioni commerciali, di acquisizione dei programmi e di sbilanciamento a programma?

Si ritiene inoltre che, poiché in tale sistema il GME sarebbe l'unico soggetto effettivamente in condizione di sviluppare una o più piattaforme di negoziazione di prodotti a termine sufficientemente liquidi, di fatto, si costituirebbe un monopolio nell'accesso ai sistemi di negoziazione che richiederebbe di essere regolato, non solo per quanto attiene ai corrispettivi richiesti per la negoziazione, ma anche con riferimento ai requisiti minimi di flessibilità che le piattaforme di trading del Gestore del mercato dovrebbero offrire agli operatori?

Si ritiene opportuno che l'Autorità, previa attivazione di un processo di consultazione che coinvolga i soggetti interessati, intervenga almeno affinché sia vigilata la definizione dei corrispettivi per l'accesso ai sistemi di registrazione delle posizioni commerciali, di acquisizione dei programmi e di sbilanciamento a programma secondo principi di semplificazione e di limitata onerosità per gli operatori.